

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026

389/2026/R/EEL

**DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AGLI ESPERIMENTI
REGOLATORI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1405^a riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 431/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 588/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 588/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 512/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 512/2025/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 20 novembre 2020, n. 20/2020 (di seguito: determinazione DIEU 20/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 10 dicembre 2020, n. 21/2020 (di seguito: determinazione DIEU 21/2020);
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate ad areti S.p.A. (di seguito: areti) e ad e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) il 5 ottobre 2026.

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 27bis del TIQE 2020-2023, l'Autorità ha istituito un meccanismo di esperimenti regolatori per il periodo 2020-2023 per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree individuate dalle imprese distributrici, con caratteristiche dettagliate nella Scheda n. 9 del TIQE 2020-2023;
- con la determinazione DIEU 20/2020, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha approvato l'istanza relativa all'esperimento regolatorio presentata da areti;
- con la determinazione DIEU 21/2020, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha approvato l'istanza relativa all'esperimento regolatorio presentata da e-distribuzione;
- con l'articolo 22 del TIQD, l'Autorità ha disposto la sospensione di una parte (il 40%) del saldo negativo 2020-2023 associato al mancato raggiungimento degli obiettivi degli esperimenti regolatori e un possibile recupero (con effetto decrescente nel tempo, del 10% ogni anno) in caso di raggiungimento dell'obiettivo negli anni successivi;
- tale disposizione ha inteso, da un lato, continuare a incentivare, anche nel periodo regolatorio 2024-2027, le imprese distributrici che hanno avviato esperimenti regolatori al miglioramento della continuità del servizio (per arrivare all'obiettivo già definito, ma non ancora raggiunto con le tecnologie già previste) e, dall'altro lato, mantenere buona parte dell'effetto penalizzante già maturato;
- l'articolo 22 del TIQD prevede che, per gli ambiti territoriali e per ciascun indicatore per i quali l'Autorità ha determinato la sospensione del 40% del saldo negativo, in caso di persistente mancato raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento nel 2025 (utilizzando le regole dell'esperimento in tema di trattamento delle interruzioni), l'impresa distributtrice versi il 10% del saldo negativo;
- con la deliberazione 588/2024/R/EEL, l'Autorità ha determinato le partite economiche per ogni ambito territoriale per cui sono stati approvati gli esperimenti regolatori 2020-2023 per la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ed in particolare la sospensione del 40% del saldo negativo (senza interessi) per il periodo 2020-2023 associato al mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento regolatorio relativamente a 39 ambiti territoriali per la durata delle interruzioni e a 42 ambiti territoriali per il numero delle interruzioni;
- con la deliberazione 512/2025/R/EEL, l'Autorità ha determinato le partite economiche relative agli esperimenti regolatori tenendo conto che un ambito territoriale ha raggiunto l'obiettivo nel 2024;
- areti ed e-distribuzione hanno inviato all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi agli ambiti in esperimento regolatorio (utilizzando le regole dell'esperimento in tema di trattamento delle interruzioni) per l'anno 2025, da cui risulta che, rispetto agli 80 ambiti e indicatori oggetto delle disposizioni dell'articolo 22 del TIQD nel corso del 2025, il livello obiettivo dell'esperimento regolatorio è stato raggiunto per 2 ambiti territoriali di e-distribuzione (per l'indicatore di numero delle interruzioni);

- sono state inviate le risultanze istruttorie ad areti ed e-distribuzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, in attuazione dell'articolo 22 del TIQD, determinare il versamento del 10% del saldo negativo sospeso associato alle 78 occorrenze di persistente mancato raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento regolatorio nell'anno 2025

DELIBERA

1. di determinare il versamento del 10% del saldo negativo sospeso associato al persistente mancato raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento regolatorio nell'anno 2025 per ogni ambito territoriale, come indicato nella Tabella 1 per l'indicatore durata e nella Tabella 2 per l'indicatore numero, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di fissare entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, il termine per il versamento da parte di areti S.p.A. e di e-distribuzione S.p.A. dell'ammontare indicato nella colonna D della Tabella 3 allegata al presente provvedimento al Conto "Qualità dei servizi elettrici";
3. di trasmettere il presente provvedimento ad areti S.p.A., ad e-distribuzione S.p.A. ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle 1, 2, e 3 ad esso allegate nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua